

VERBALE DI ACCORDO

(ai sensi dell'art. 8, comma 11, DL n. 41/2021)

Oggi 22 giugno 2021 si sono incontrati (in via telematica):

- Milano Ristorazione S.p.A., [...omissis...]

- le OO.SS. CCNL Funzioni Locali:

FP CGIL: in persona di [...omissis...]

UIL FPL: in persona di [...omissis...]

CSA: in persona di [...omissis...]

- le OO.SS. CCNL Turismo e Pubblici Esercizi:

FILCAMS CGIL: rappresentata da [...omissis...]

(di seguito, collettivamente, le "Parti")

per l'esame della comunicazione formulata da Milano Ristorazione, con sede legale in Milano, Via Quaranta 41, società che applica al proprio personale, esclusi i Dirigenti, i CCNL Funzioni Locali e Turismo Pubblici Esercizi, per l'applicazione dell'art. 1, comma 311, L. 178/2020, relativo alla previsione di incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Premesso che

- l'art. 8, comma 11, DL n. 41/2021 prevede la possibilità di sottoscrivere accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro su base volontaria con riconoscimento del trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
- alcuni dipendenti hanno manifestato la propria volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a fronte di un incentivo economico aziendale e della possibilità di beneficiare del trattamento di Naspl e pertanto sono interessati ad aderire ad un accordo aziendale con le caratteristiche del punto precedente;
- la risoluzione consensuale comporterà la cessazione del rapporto di lavoro alla data concordata;
- le Parti, anche al fine di agevolare la valutazione individuale di un eventuale accesso al trattamento

di pensione e, comunque, di considerare la possibilità di cui sopra, hanno individuato le condizioni previste nel presente accordo;

- è quindi interesse delle Parti dettare una regolamentazione della risoluzione incentivata di cui alla richiamata norma.

Tutto ciò premesso, le Parti stabiliscono quanto segue

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.
2. Il numero delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro accoglibili da parte della Società è pari a 25 e, con la sola eccezione relativa al punto 4 c) che segue, riguarda esclusivamente dipendenti con età anagrafica pari o superiore a 62 anni alla data del 31 luglio 2021, con esclusione dei dipendenti con età anagrafica inferiore a 62 anni o che abbiano già rassegnato le dimissioni alla data di firma del presente accordo.
3. L'adesione al presente accordo da parte dei dipendenti interessati alla risoluzione del rapporto dovrà essere comunicata entro e non oltre il 16 luglio 2021 all'Ufficio Risorse Umane, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1, mediante una delle seguenti modalità: raccomandata a/r inviata a Milano Ristorazione S.p.A., Ufficio Risorse Umane, Via Quaranta 41, 20139 Milano; comunicazione via mail, utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo di mail aziendale; firma in presenza presso la sede della società previo appuntamento da chiedersi con almeno 5 giorni di preavviso con mail a infoRU@milanoristorazione.it.
4. La Società si obbliga a corrispondere, unitamente alle spettanze di fine rapporto e fermo quanto previsto al punto 5 che segue, un importo lordo a titolo di incentivo all'esodo, così determinato:
 - a) qualora al 31 luglio 2021 il dipendente abbia compiuto 67 anni: € 500,00 (cinquecento/00) lordi;
 - b) qualora al 31 luglio 2021 il dipendente abbia una età compresa tra 65 anni e 67 meno un giorno: € 700,00 (settecento/00) lordi moltiplicati per i mesi di differenza tra 67 anni e la loro età (approssimati per difetto se la frazione di mese è inferiore o uguale a 15 giorni e per eccesso se maggiore), rapportati alla percentuale part time delle ore settimanali e al numero dei mesi di servizio previsti dai contratti stipulati individualmente;
 - c) qualora il lavoratore, indipendentemente dalla sua età, abbia avuto negli ultimi 36 mesi un cambiamento di mansione risultante da inidoneità alla mansione specifica, ovvero abbia una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 90%: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) lordi.
5. L'incentivo di cui al punto 4 è riconosciuto alle seguenti ed esplicite condizioni:
 - a) formalizzazione per iscritto dell'integrale adesione al presente accordo da parte del dipendente interessato entro il 16 luglio 2021 attraverso sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1;

b) effettiva risoluzione del rapporto di lavoro alla data che l'azienda indicherà, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2021, effettuata mediante trasmissione telematica ai sensi di legge, ovvero tramite la sottoscrizione del verbale di cui al punto 5.c che segue;

c) entro e non oltre il 31 ottobre 2021, sottoscrizione di un accordo, nell'ambito di una transazione generale novativa, di rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa o richiesta, per qualunque titolo, direttamente o indirettamente derivante o connessa all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua cessazione, con corrispettivo a favore del dipendente già determinato in € 500,00 (cinquecento) lordi. L'atto di rinuncia e di transazione individuale avverrà attraverso la sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore coinvolto, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, valido ai sensi dell'art. 2113 c.c., il cui testo è riportato nell'Allegato 2. La sottoscrizione del verbale costituisce condizione necessaria al pagamento di quanto previsto al presente accordo, con le modalità previste all'All. 2.

6. Inoltre, su richiesta delle OOSS, la Società si impegna a prendere in esame le domande di incentivazione all'esodo presentate entro il 16 luglio 2021 dai dipendenti che al 31 luglio 2021 abbiano compiuto 62 anni e abbiano meno di 65 anni. Al riguardo, la Società si riserva il diritto di aderire o meno alla richiesta del dipendente, a suo insindacabile giudizio, alla luce delle proprie esigenze organizzative e produttive. La Società si impegna a comunicare la sua adesione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del dipendente.

7. Nei casi di cui al punto 6. che precede, qualora aderisca alla richiesta del lavoratore, la Società si obbliga a corrispondere, unitamente alle spettanze di fine rapporto e fermo quanto previsto al punto 8 che segue, un importo lordo a titolo di incentivo all'esodo pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi.

8. Nei casi di cui al punto 6. che precede, l'incentivo di cui al punto 7 è riconosciuto alle seguenti ed esplicite condizioni:

a) formalizzazione per iscritto dell'integrale adesione al presente accordo da parte del dipendente interessato entro il 16 luglio 2021, attraverso sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1, e successiva accettazione da parte della Società;

b) effettiva risoluzione del rapporto di lavoro alla data che l'azienda indicherà e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2021, effettuata mediante trasmissione telematica ai sensi di legge, ovvero tramite la sottoscrizione del verbale di cui al punto 8.c che segue;

c) entro e non oltre il 31 ottobre 2021, sottoscrizione di un accordo, nell'ambito di una transazione generale novativa, di rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa o richiesta, per qualunque titolo, direttamente o indirettamente derivante o connessa all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua cessazione, con corrispettivo

a favore del dipendente già determinato in € 500,00 (cinquecento) lordi. L'atto di rinuncia e di transazione individuale avverrà attraverso la sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore coinvolto, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, valido ai sensi dell'art. 2113 c.c., il cui testo è riportato nell'Allegato 2. La sottoscrizione del verbale costituisce condizione necessaria al pagamento di quanto previsto al presente accordo, con le modalità previste all'Allegato 2.

9. Le Parti concordano fin d'ora di tenere tra il 1 e il 7 settembre 2021, tra l'azienda e le OOSS firmatarie dell'accordo, un incontro volto al monitoraggio e alla valutazione delle adesioni, anche con riferimento alle richieste di cui al punto 6. che precede.

Le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che il presente accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dall'art. 8, comma 11, DL n. 41/2021 e riguarderà unicamente i dipendenti che decideranno di risolvere volontariamente il proprio rapporto di lavoro alle condizioni qui stabilite.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Milano Ristorazione:

[...omissis...]

Per le OO.SS. territoriali:

[...omissis...]

Aderiscono all'accordo:

[...omissis...]
